



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N. 832**

**del 11/12/2020**

nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018,  
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO,                    prof. Giuseppe Opocher \_\_\_\_\_

DIRETTORE SANITARIO,                    dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina \_\_\_\_\_

DIRETTORE AMMINISTRATIVO,            dr. Francesco Favretti \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e la Casa di Cura Paideia S.p.A. - Roma, per attività di consulenza nella branca specialistica di urologia, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del C.C.N.L. 19.12.2019 Area Sanità.**

**Note trasparenza: Con il presente provvedimento viene approvata la stipula della Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e la Casa di Cura Paideia S.p.A. - Roma, per attività di consulenza nella branca specialistica di urologia, ai sensi dell'art. 117, comma 6, del C.C.N.L. 19.12.2019 Area Sanità.**

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che in data 10.11.2020 (reg. nota prot. IOV n. 19077/2020) il Legale Rappresentante della Casa di Cura Paideia S.p.A. ha inviato a questo Istituto la richiesta di disponibilità alla stipula di una convenzione per poter usufruire occasionalmente di prestazioni aziendali a pagamento nella branca specialistica di urologia, allo scopo di integrare l'offerta di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e con la propria organizzazione;

La Casa di Cura richiede nello specifico le seguenti prestazioni: visite specialistiche urologiche, cistoscopia e interventi chirurgici urologici (prostatectomia radicale robotica, cistectomia radicale robotica, nefrectomia radicale e parziale robotica, colposacropessia robotica, HoLEP, TUIP, TURBT, ureterosopia, RIRS, TURP, acquabeam, idrocele, varicocele e circoncisione).

Considerato che i dirigenti medici e veterinari nonché i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di esclusività, possono partecipare ai proventi di attività richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previa la stipula di una convenzione tra le parti;

Preso atto che detta Casa di Cura è una struttura sanitaria privata non accreditata con il S.S.N., autorizzata all'esercizio di attività sanitaria nella specialità richiesta e che non risulta amministrata da persone fisiche che amministrino strutture accreditate o che siano soci in posizione di controllo delle stesse strutture accreditate, come da documentazione prodotta e acquisita agli atti;

Preso atto della disponibilità ad effettuare le prestazioni da parte del personale medico in servizio presso l'Unità Operativa di Urologia Oncologica con sede a Castelfranco Veneto;

Considerato che l'attività svolta dal personale dell'Istituto per conto della Casa di Cura non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN e non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Casa di Cura che usufruisce occasionalmente delle prestazioni;

Precisato che:

- ~ l'attività in questione sarà svolta dal personale dirigente medico, dipendente a rapporto esclusivo, della U.O.C. Urologia Oncologica dell'Istituto, occasionalmente e compatibilmente con gli impegni derivanti dall'attività istituzionale;
- ~ come disciplinato dall'art. 117, comma 6, del C.C.N.L. Area Sanità 19.12.2020 e dall'allegato A alla D.G.R.V. n. 1314/2016, le attività a pagamento devono essere a carattere occasionale e pertanto viene esclusa la possibilità per la struttura sanitaria di tenere liste di prenotazione per l'attività di consulenza oggetto della convenzione;
- ~ la convenzione può prevedere un numero massimo di accessi che comunque non può essere superiore a n. 2 accessi mensili, ovvero n. 22 accessi nell'arco dell'anno;
- ~ l'attività verrà espletata esclusivamente presso la sede della Casa di Cura Paideia S.p.A. a Roma, via Vincenzo Tiberio n. 46, secondo le modalità ed alle tariffe riportate nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento;
- ~ sugli importi indicati nell'accordo allegato una quota del 20% spetta all'Istituto Oncologico Veneto per il ristoro dei costi generali e il restante verrà versato al/agli specialisti interessati, a titolo di compenso, detratte le trattenute di legge;

Visto l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., l'art. 9 del D.P.C.M. del 27/03/2000 e l'art. 117, comma 6, del C.C.N.L. Area Sanità del 19.12.2019, che prevedono e disciplinano l'attività aziendale a pagamento;

Vista la D.G.R.V. n. 1314 del 16/08/2016, all'allegato A paragrafo 3, ove vengono approvate le linee guida per lo svolgimento di attività a pagamento per i dirigenti medici a rapporto esclusivo;

Visto l'art. 12 del Regolamento aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con deliberazione IOV n. 358 del 19/05/2016;

Tutto ciò premesso si propone di approvare la stipula della convenzione con la Casa di Cura Paideia S.p.A. con sede legale a Roma, per attività di consulenza nella branca specialistica di urologia, con validità dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31.12.2023, secondo le modalità e alle tariffe stabilite nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

#### IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** l'attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 288/2003;

**VISTA** la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico per quanto di rispettiva competenza;

**IN BASE** ai poteri conferitigli con D.P.G.R.V. n. 123 del 8.10.2018;

#### DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare la stipula della convenzione con la Casa di Cura Paideia S.p.A. con sede legale a Roma, per attività di consulenza nella branca specialistica di urologia, da svolgere esclusivamente presso la sede di Roma, con validità dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31.12.2023, secondo le modalità e alle tariffe previste nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare i dipendenti medici, professionisti della UOC Urologia oncologica, in regime di esclusività, a svolgere occasionalmente e compatibilmente con le esigenze di servizio, attività di consulenza libero-professionale nella branca specialistica di urologia, nell'ambi-

to dell'attività aziendale a pagamento, presso la Casa di Cura Paideia S.p.A. nella sede di Roma, via Vincenzo Tiberio 46;

3. di disporre che il compenso corrisposto da Paideia S.p.A. per le prestazioni ricevute verrà attribuito ai dirigenti dell'Istituto aventi diritto, sulla base delle rendicontazioni da essi presentate, al netto delle trattenute previste per legge e per regolamento aziendale sulla libera professione e troverà copertura nel conto di bilancio nr. 3002010404 “Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art.55 c.1 lett. c) e d) ex Art. 57-58)”;
4. di dare mandato alla UOC Affari Generali, alla UOC Gestione Risorse Umane e alla UOSD Contabilità e Bilancio di curare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per quanto di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale  
**F.to – Dott. Giorgio Roberti –**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore  
UOC Affari Generali**

---

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° \_\_\_\_\_ fogli.

Padova, li

**Il Direttore  
UOC Affari Generali**

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA**

**NELLA BRANCA SPECIALISTICA UROLOGIA**

TRA

**ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S.** (di seguito denominato anche “IOV-IRCCS”), con sede legale in Padova via Gattamelata, 64 - codice fiscale e partita IVA n. 04074560287 – rappresentato dal Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti

E

**CASA DI CURA PAIDEIA S.P.A.** (di seguito denominata Casa di Cura), struttura privata non accreditata con il SSN, con sede legale a Roma in via Vincenzo Tiberio, 46 - codice fiscale 07710020582 e partita IVA n. 01847201009 – in persona del Legale Rappresentante Dott. Andrea De Angelis

**PREMESSO CHE**

- l’art. 15 quinquies, c. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 502/1992, l’art. 117, c. 6 del CCNL 19/12/2019 Area Sanità e l’art. 9 del DPCM 27/03/2000 prevedono la possibilità per i Dirigenti Medici, che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai proventi di attività richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previa convenzione con le predette Aziende e/o strutture;

- la D.G.R. della Regione Veneto n. 1314 del 16/08/2016 all’Allegato A, paragrafo 3, ha approvato le linee guida in materia di attività a pagamento;

- l’art. 12 del Regolamento Aziendale per l’esercizio della Libera professione

intramuraria, approvato con deliberazione IOV n. 358 del 19.05.2016 regola tale attività;

- con nota del 10.11.2020 (reg. prot. IOV n. 19077 del 10/11/2020) la Casa di Cura Paideia S.p.A., allo scopo di integrare l'offerta di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e con la propria organizzazione, ha comunicato l'interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione con l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, mediante la stipula di una convenzione, per poter usufruire occasionalmente di prestazioni nella branca specialistica di urologia;

- la Casa di Cura è una struttura privata, non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria nella branca specialistica di urologia, rilasciata dalla Regione Lazio con Determinazione n. D1062 del 31 marzo 2004;

- la Casa di Cura non risulta controllata da strutture accreditate ex art. 2359 del Codice Civile, ovvero amministrata da persone fisiche che amministrino strutture accreditate o che siano soci in posizione di controllo delle stesse strutture accreditate;

- tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN e non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Casa di Cura che usufruisce delle prestazioni.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto**

La presente Convenzione regola l'attività erogata dallo IOV-IRCCS tramite i

dipendenti medici, professionisti della UOC Urologia oncologica, in regime di esclusività, autorizzati a svolgere occasionalmente e compatibilmente con le esigenze di servizio, attività di consulenza libero-professionale nella branca specialistica di urologia, nell'ambito dell'attività aziendale a pagamento, presso la Casa di Cura Paideia S.p.A. nella sede di Roma, via Vincenzo Tiberio 46.

Le attività oggetto della presente convenzione sono di seguito elencate:

visite specialistiche urologiche, cistoscopia e interventi chirurgici urologici: prostatectomia radicale robotica, cistectomia radicale robotica, nefrectomia radicale e parziale robotica, colposacropessia robotica, HoLEP, TUIP, TURBT, ureterosopia, RIRS, TURP, acquabeam, idrocele, varicocele, circoncisione).

#### **Art. 2 - Modalità di esecuzione**

L'attività di cui sopra verrà svolta dai medici specialisti dell'U.O.C. Urologia oncologica dello IOV - IRCCS, la cui équipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori del normale orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza.

L'attività è a carattere occasionale e non programmabile, e viene autorizzata nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale massimo di 22 accessi annui, così come disciplinato dalla D.G.R. della Regione Veneto n. 1314 del 16/08/2016.

Trattandosi di attività saltuaria e non programmabile e in ragione della occasionalità delle prestazioni è esclusa la possibilità per la Casa di Cura di tenere liste di prenotazione.

Con cadenza trimestrale la Casa di Cura provvederà alla verifica del rispetto del numero massimo di accessi effettuati.

### **Art. 3 - Prestazioni e condizioni economiche**

Lo IOV – IRCCS eroga le seguenti prestazioni alle tariffe indicate in tabella:

<b>Descrizione prestazioni</b>	<b>Tariffa a carico della Casa di Cura</b>
Visita specialistica urologica - Prima visita	€ 210,00
Visita specialistica urologica di controllo	€ 150,00
Cistoscopia	€ 400,00
Interventi chirurgici urologici	€3.000,00/ora

### **Art. 4 - Rendicontazione e accessi**

La Casa di Cura con cadenza mensile si impegna a comunicare allo IOV-IRCCS esclusivamente mediante l'allegato "riepilogo accessi" l'elenco analitico delle prestazioni erogate con l'orario di presenza presso la Casa di Cura (data, orario di entrata e orario di uscita) del Dirigente Medico.

Detto documento, sottoscritto dal Dirigente Medico, che sotto la propria responsabilità dichiara che le prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate, dovrà essere controfirmato dal Direttore Sanitario dello IOV-IRCCS e dal Legale Rappresentante della Casa di Cura.

### **Art. 5 - Fatturazione**

Lo IOV - IRCCS sulla base del "riepilogo accessi" di cui all'articolo precedente, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate per le tariffe di cui al precedente art. 3.

La Casa di Cura si impegna a liquidare allo IOV-IRCCS gli importi fatturati entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

Lo IOV-IRCCS erogherà il compenso al dirigente medico interessato nella misura prevista dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

**Art. 6 - Verifica e controlli**

Lo IOV-IRCCS esercita attività di controllo sulla presente convenzione attraverso:

-controllo degli orari e degli accessi;

-controlli contabili e quant'altro previsto in convenzione quale obbligo della Casa di Cura.

Il mancato rispetto della convenzione comporta allo IOV-IRCCS l'automatico recesso dalla stessa, senza possibilità di rivalsa della Casa di Cura nei confronti dello IOV-IRCCS.

**Art. 7 - Aspetti assicurativi e di sicurezza**

La Casa di Cura risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione, fatta salva l'eventuale responsabilità professionale del singolo professionista.

La Casa di Cura, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo operi nella Casa di Cura stessa, con rinuncia da parte della Casa di Cura alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dello IOV - IRCCS, salvo il diritto di rivalsa nell'ipotesi di colpa grave o dolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'eventuale polizza per responsabilità professionale stipulata dal singolo professionista.

Lo IOV - IRCCS resterà in ogni caso estraneo a qualsivoglia controversia tra la Casa di Cura ed il paziente e comunque verrà tenuto dalla Casa di Cura

manlevato da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

La Casa di Cura provvede pertanto a sollevare l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa alla presente convenzione.

La Casa di Cura dichiara inoltre di adottare tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati**

Le parti si impegnano a osservare quanto previsto dalla normativa in vigore di cui al Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”, in materia di tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi” e al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

Il personale dello IOV - IRCCS che presterà attività di consulenza in materia di Urologia tratterà i dati personali degli interessati esclusivamente presso la Casa di Cura Paideia S.p.A., titolare del trattamento, la quale provvederà ad autorizzarlo al trattamento ed istruirlo ai sensi dell'art. 29 del GDPR e/o dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003.

Resta inteso, che nessun dato personale trattato per le attività di consulenza sarà comunicato dalla Casa di Cura allo IOV – IRCCS.

Restano in capo al Titolare del trattamento, la Casa di Cura Paideia S.p.A., gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso nei confronti degli interessati, laddove previsto, verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli

articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 a 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

#### **Art. 9 - Riservatezza**

Gli specialisti dello IOV - IRCCS che svolgono per la Casa di Cura le attività di consulenza oggetto della presente convenzione, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nello svolgimento delle suddette attività. Essi non potranno divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non potranno farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione delle attività di consulenza oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 10 - Durata e recesso**

La presente convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31.12.2023, salvo rinnovo da concordare formalmente tra le parti interessate. È vietato il rinnovo tacito.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo PEC.

#### **Art. 11 - Registrazione e imposta di bollo**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, con oneri a carico della Casa di Cura e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

#### **Art. 12 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, è competente in

via esclusiva il Foro di Padova.

**Art. 13 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché quelle contenute nei C.C.N.L. di riferimento.

**Casa di Cura Paideia S.p.A.**

Legale rappresentante Dott. Andrea De Angelis

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Istituto Oncologico Veneto - IRCCS**

Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Si approvano specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'art. 7 "Aspetti assicurativi e di sicurezza", l'art. 10 "Durata e recesso" e l'art. 12 "Foro competente".

**Casa di Cura Privata Paideia S.p.A.**

Legale rappresentante Dott. Andrea De Angelis

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Istituto Oncologico Veneto - IRCCS**

Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_